

Fideiussione solidale per garanzia di costruzione ASFMS

CERTIFICATO DI GARANZIA INDIVIDUALE

Condizioni generali per garanzie di costruzione individuali con importi di garanzia superiori a CHF 10'000.- (edizione marzo 2025)

I certificati di garanzia individuali dell'ASFMS possono essere utilizzati solo per la garanzia su un'opera completa, con durata di due o cinque anni e con un importo garantito fra il 5% ed il 10% dell'importo fatturato (IVA incl.).

Per lo stesso lavoro o fornitura può essere rilasciato un unico certificato di garanzia individuale. Più certificati di garanzia per lo stesso lavoro o fornitura non sono validi. Il certificato di garanzia di costruzione non è trasferibile e può essere utilizzato solo per le imprese dell'ASFMS e il lavoro o la fornitura per cui è stato rilasciato. I certificati di garanzia possono essere preparati anche a favore di consorzi, se almeno un membro è associato al VSSM. In caso di utilizzazione illecita, all'imprenditore che ha ordinato il certificato è inflitta una pena convenzionale di CHF 5'000.-.

I certificati di garanzia individuali per importo garantito superiore a CHF 10'000.- possono essere richiesti solo sotto forma di esemplari individuali. A tal fine è necessaria una domanda speciale. È fatta salva un'analisi di solvibilità.

Il premio è fatturato al momento della consegna del certificato di garanzia di costruzione. Resta riservata la consegna dietro pagamento anticipato.

Se il committente presenta un ricorso in garanzia, il socio deve informare immediatamente l'ASFMS. Se i difetti sono riconosciuti, è sufficiente una semplice dichiarazione.

Se invece il socio contesta la sua responsabilità per i difetti notificati, deve trasmettere senza indugio le sue obiezioni all'ASFMS per iscritto e con una motivazione dettagliata, unitamente alla notifica dei difetti del committente o del suo architetto. In caso di inadempienza del socio, l'associazione gli addebita le spese che ne sono scaturite.

Il socio è tenuto a comunicare eventuali citazioni senza indugio all'ASFMS.

Se il socio riconosce i difetti notificati o se la sua responsabilità per i difetti dell'opera è constatata per via giudiziaria o attraverso una perizia ordinata dall'ASFMS, il socio è tenuto a eliminare i difetti senza indugio.

Se il socio non adempie il suo obbligo di eliminare i difetti su richiesta dell'ASFMS, l'ASFMS può ordinare l'esecuzione del lavoro da parte di un altro imprenditore a spese del socio. In tal caso, il socio rinuncia a eccezioni derivanti dall'esecuzione sostitutiva.

Se il committente avvia un'azione contro il socio in relazione alla responsabilità per i difetti, all'ASFMS è riconosciuto il diritto di intervento accessorio conformemente al codice di procedura civile in vigore. Se il socio non collabora al processo e la sentenza è a suo sfavore, deve assumersi le spese dell'ASFMS per l'intervento accessorio.

Se ha effettuato dei pagamenti in virtù dell'impegno di fideiussione, all'associazione è riconosciuto un diritto di ripetizione nei confronti del socio, indipendentemente dal fatto che si tratti di versamenti al committente o pagamenti per l'esecuzione sostitutiva.

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver concluso con il committente solo gli accordi di garanzia che emergono dai documenti presentati al segretario.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla fideiussione tra lo stipulante della garanzia di costruzione e l'ASFMS è competente il foro di Zurigo.